

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 15/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 25 gennaio 2014, i ricorrenti affermano di avere acquisito la piena proprietà di tre immobili, oggetto di rispettivi contratti di locazione, a seguito della morte dell'usufruttuario (31 agosto 2013), intestatario del conto corrente, oggetto del presente ricorso, sul quale venivano versati i canoni d'affitto. In ragione di ciò, essi hanno provveduto, in data 26 settembre 2013, a comunicare all'intermediario, presso il quale il predetto conto era aperto, il decesso dell'intestatario, nonché richiesta di "congelamento" delle somme costituite dai canoni di fitto. Nel successivo mese di ottobre ciascun avente diritto spediva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la qualità di pieni proprietari dei suddetti immobili e chiedeva quindi di trasferire, su un unico conto corrente aperto presso altro intermediario, i relativi canoni di fitto riferiti al mese di settembre (i cui importi, rispettivamente ai tre immobili, ammontano ad euro 978,50, 500,00 e 300,00).

Non ricevendo riscontro, sollecitavano detto trasferimento il 13 novembre 2013, nonché ancora il 25 gennaio 2014, allegando pure le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei conduttori, attestanti tale qualità, con le quali questi ultimi chiedevano "la restituzione delle somme indebitamente versate sul conto del *de cuius*, non essendo a conoscenza del decesso, ed allegando anche copia delle contabili relative al versamento indebito".

Affermano, inoltre, di aver ricevuto in data 27 febbraio 2014, riscontro dall'intermediario, con il quale quest'ultimo "faceva intendere che tali somme ricadevano nella successione del *de cuius*". Concludono sintetizzando la vicenda e affermando che "in data 31 agosto 2013 si verifica il decesso dell'intestatario del conto e cessazione dell'usufrutto sugli immobili oggetto di locazione; in data 1° settembre 2013 i medesimi ricorrenti acquisiscono la piena proprietà dei suddetti immobili; per il mese di settembre 2013 i conduttori dei predetti immobili versano relativi canoni sul conto del *de cuius*".

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha sollevato la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva, per non aver provato, i ricorrenti, la qualità di eredi della intestataria del conto corrente, e non avere, di conseguenza, titolo di legittimazione allo svincolo delle somme di cui al predetto conto. Nel merito, afferma di non poter procedere allo svincolo delle somme richieste sulla base della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché una simile movimentazione può avvenire solo a favore degli eredi, la cui qualità va provata con idonea documentazione, non fornita dai ricorrenti. Afferma, inoltre, che in ogni caso, al momento dell'accredito delle somme oggetto di domanda, non era a conoscenza della morte dell'intestatario del conto: così accreditate le somme, non può successivamente procedere allo svincolo nei confronti di terzi, quali sono i ricorrenti, senza l'autorizzazione degli eredi.

Precisa, ancora, che "nel periodo intercorrente tra l'ottobre 2013 e il gennaio 2014, si è fatta parte attiva tentando di individuare gli eredi del *de cuius*, (...) purtroppo senza successo".

In relazione alle contrapposte argomentazioni, i ricorrenti chiedono lo svincolo e il trasferimento, sul c/c indicato, delle somme costituite dai canoni d'affitto dei tre suddetti immobili, relativi al mese di settembre 2013, il cui importo ammonta ad euro 978,50, 500,00 e 300,00.

La parte resistente chiede che siano dichiarate irricevibili o inammissibili le richieste attoree, in quanto "i ricorrenti non sono cointestatori dei rapporti e non hanno mai comunicato, né dimostrato, di essere successori del *de cuius*", ovvero sia il ricorso rigetto in quanto infondato, "stante la correttezza della condotta tenuta dall'[intermediario]".

DIRITTO

La questione controversa nasce dal fatto che gli affittuari degli immobili, per il mese di settembre 2013, fanno affluire i canoni su un conto cointestato, non sapendo che uno di essi è deceduto il 31 agosto precedente; i cointestatori superstiti (già nudi proprietari e da settembre proprietari a pieno titolo degli immobili, poiché il cointestatario deceduto era l'usufruttuario degli immobili medesimi) chiedono alla banca presso la quale è acceso il conto che l'ammontare di detti canoni sia trasferito su un conto nel quale sono stati accreditati gli affitti a far data dal mese di ottobre 2013.

La richiesta non è accoglibile in virtù di una distorsione logica rilevabile nel comportamento dei ricorrenti. Costoro, infatti, e non a caso, giustificano la loro pretesa con il fatto di essere i titolari degli immobili e, quindi, coloro che hanno diritto ai canoni di affitto. Questo fatto è documentato agli atti, ma il titolo per il quale potrebbero correttamente chiedere il passaggio delle somme dal conto all'altro è quello di aver dimostrato la qualità di erede e di aver presentato la denuncia di successione. Al di là infatti della opponibilità all'intermediario dell'atto sostitutivo di notorietà in luogo dell'atto notorio, la questione sostanziale risulta essere il diritto dei cointestatori superstiti a ottenere lo spostamento delle somme.

Sul primo punto, va richiamato l'art. 2 del d.P.R. n. 445/2000, il quale, nel definire l'ambito di applicazione del testo unico in materia di documentazione amministrativa, fa espresso riferimento ai rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentano. Come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. 30 gennaio 2006, n. 1849), i rapporti tra banca e cliente, relativamente a conti correnti o deposito titoli, hanno natura meramente privatistica; pertanto, gli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa trovano applicazione nei limiti in cui la banca li accetti in sostituzione di certificati o altri documenti amministrativi attestanti stati o qualità dell'interessato. Ove, quindi, sia richiesta la produzione di un atto notorio, l'intermediario ha facoltà di accettare una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, a condizione che – secondo quanto statuito dall'art. 21 del medesimo T.U. – la sottoscrizione sia autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede. Ciò al fine di assicurare, nei confronti della banca e di eventuali terzi interessati, certezza legale alla legittima provenienza del documento. Nel senso della facoltà della banca di ritenere sufficiente l'atto sostitutivo e quindi del diritto di pretendere l'atto notorio, si è pronunciato più volte il Collegio ABF di Milano, decisioni n. 222484/2010, n. 644/2012 e n. 1660/2013.

Sulla seconda e dirimente questione, il Collegio osserva che l'intermediario non può disporre d'iniziativa lo storno degli accrediti a titolo di pigione sul conto corrente del *de cuius* senza il consenso di chi, *iure successionis*, abbia acquistato diritti sul predetto conto. E, in tale attesa, l'intermediario non poteva che procedere al blocco operativo, apposto dalla resistente, su un conto corrente cointestato a firma disgiunte, in seguito al decesso di uno dei titolari del rapporto. Pur mancando una richiesta in tal senso proveniente dagli eredi del *de cuius*, l'intermediario deve ritenersi avere legittimamente operato in tal senso sulla base dell'art. 48, comma 4, del T.U. sulle imposte di successione e donazione ("gli istituti di credito (...) non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione (...) della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione").

A tale previsione il Collegio di coordinamento (decisione n. 5305/2013) ha di recente riconosciuto valore di natura imperativa, costituendo la stessa per l'intermediario "un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall'ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore, almeno sino al momento in cui non sia soddisfatta la condizione rappresentata dalla presentazione della denuncia di successione; non a caso, la normativa speciale prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 53 t.u., nel caso in cui l'istituto di credito provveda comunque alla liquidazione della quota ereditaria. Proprio per questa ragione, deve ritenersi che il vincolo di indisponibilità che grava sulla quota caduta nell'asse ereditario, possa essere fatto valere anche nei confronti degli altri cointestatari, pur legittimati, fin tanto che gli eredi non provvedano alla presentazione della documentazione successoria". Nel caso di specie, i ricorrenti, cointestatari superstiti, nonché, unitamente ad altro soggetto, eredi legittimi del *de cuius*, non allegano di aver provveduto alla presentazione della denuncia di successione, né è certo che essi siano gli unici eredi, atteso che nelle controdeduzioni l'intermediario afferma di essersi fatto parte diligente, nel periodo intercorrente tra l'ottobre 2013 e il gennaio 2014, "tentando di individuare gli eredi del *de cuius*, (...) purtroppo senza successo".

Di fronte a questo quadro normativo e fattuale, il Collegio osserva che i ricorrenti, a parte il profilo della mancanza dell'atto notorio, non hanno formalmente dato prova della loro qualità di eredi (unici o meno) e, soprattutto, non hanno dimostrato la presentazione della dichiarazione di successione, adempimento che avrebbe consentito all'intermediario di sbloccare il conto cointestato con il *de cuius*.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI